Terna Rete Italia

Direzione
Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Padova

TRISPANE/P20180001549 - 19/03/2018

Spett.le

Provincia di Treviso
Via Cal Breda, 116
31100 Treviso (TV)
PEC:
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO:
Elettrodotto 220 kV "Soverzene - Scorzè" cod. 22217B1
Impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) – Ditta Zannoni Mario –

Con riferimento alla Vs. richiesta del 08/03/2018 rif. 2018/0021291 relativa a quanto in oggetto, Vi comunichiamo che in prossimità dell'area oggetto d'intervento transita il nostro elettrodotto 220kV "Soverzene - Scorzè", codice 22217B1, la distanza non è tuttavia tale da generare interferenza.

Vi segnaliamo, ad ogni modo, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Resta inteso che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, inviamo distinti saluti

Il Responsabile
AOT di Pd – Unità Impianti di Vittorio Veneto

UIVVE/AD/R-U-22217B1-0-CX-10026
Impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) – Ditta Zannoni Mario – Risposta
Copia a UIVVE

Allegati inviati dal richiedente ed approvati da Terna Rete Italia Spa:
- TAV 1. Layout impianto autorizzato

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.